



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

VISTI i decreti commissariali n. 30636 d.d. 31 ottobre 2002, 12421 d.d. 4 giugno 2008, 52912 d.d. 7.8.2019, 30943 d.d. 24.4.2020, 46184 d.d. 8.5.2023, 81751 d.d. 17.8.2023 e 111049 d.d. 13.11.2023, con i quali, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 convertito con legge 1 agosto 2002, n. legge 168, sono stati individuati i tratti stradali della Provincia di Trento nei quali – non essendo possibile procedere al fermo dei veicoli senza arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operatori e dei soggetti controllati ai fini della contestazione immediata – è stata autorizzata l'installazione o l'utilizzo di postazioni fisse o mobili attrezzate per la collocazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo per il rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 c.d.s.;

ATTESO che il Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno 11 aprile 2024, in attuazione dell'art. 25 comma 2 ult. periodo della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha definito modalità omogenee e uniformi di collocazione e uso dei predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo, all'insegna della tutela della sicurezza della circolazione, del conseguimento di reali esigenze di deterrenza delle infrazioni e di stimolo di comportamenti virtuosi alla guida da parte degli utenti;

VISTA la nota n. 89623 del 23.8.2024 con la quale, in esecuzione del cennato D.M 11 aprile 2024, il Commissariato del Governo ha dato avvio alla ricognizione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo di cui al D.L. 121/2002 e dei box dissuasori della velocità (c.d. *speed check*) attualmente installati e utilizzati lungo la rete stradale della Provincia di Trento;

VISTI gli esiti delle riunioni dell'Osservatorio provinciale sull'incidentalità stradale che si sono svolte presso questo Commissariato del Governo il 5 marzo, 7 marzo, 23 aprile e 24 aprile 2025, alla presenza degli Enti locali interessati, degli Organi di polizia stradale competenti per territorio e del Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento quale Ente proprietario, nel corso delle quali sono stati acquisite le istanze di mantenimento delle tratte stradali già autorizzate;

VISTI gli esiti delle riunioni del Gruppo di lavoro ristretto, che si sono svolte presso questo Commissariato del Governo il 12 maggio, 19 maggio e 9 giugno e 10 giugno 2025 alla presenza di rappresentanti della Sezione Polizia Stradale di Trento, del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Trento e del Servizio Gestione Strade, nel corso delle quali sono stati acquisiti gli elementi istruttori e i pareri di conformità delle tratte già autorizzate ai requisiti e alle condizioni tecniche di cui all'Allegato A del D.M. 14 aprile 2024;

ACCERTATO che – sulla base degli elementi istruttori e della documentazione prodotta dagli Enti locali interessati e dei pareri tecnici espressi dall'Ente proprietario e dagli Organi di polizia stradale competenti per territorio – le tratte stradali oggetto del presente decreto sono conformi all'Allegato A del D.M. 11 aprile 2024, in quanto vi si riscontrano significativi livelli d'incidentalità e/o è impossibile o difficoltoso procedere al fermo dei veicoli oggetto di controllo senza esporre a pericolo ingiustificato l'operatore di polizia impegnato nel servizio di rilevamento, considerate le condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico delle tratte stesse;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto emerso nel corso delle riunioni istruttorie, degli elementi informativi e dei pareri tecnici forniti dagli Organi di polizia stradale e dell'Ente proprietario, i

dispositivi e mezzi tecnici per la rilevazione a distanza delle infrazioni di cui all'art. 142 e 148 c.d.s. costituiscono efficace misura deterrente per la prevenzione dell'incidentalità stradale, a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza dell'utenza e degli operatori di polizia, e consentono una più razionale pianificazione delle risorse e degli assetti a disposizione degli Organi di controllo, anche per l'esplicitamento di altri e diversi servizi di polizia stradale;

RITENUTO di dover procedere all'attualizzazione dei citati decreti commissariali – da intendersi recepiti e sostituiti dal presente decreto –, razionalizzando il quadro attuale e favorendo la definizione di criteri finalizzati alla programmazione di pianificazioni operative coerenti con le esigenze di coordinamento, funzionalità e razionalizzazione dei servizi di controllo della velocità dei veicoli;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante “*Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale*”, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2002, n. 168 e novellato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”;

VISTA la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “*Disposizioni in materia di sicurezza stradale*”;

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno 11 aprile 2024, recante “*Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto-legge 285 del 1992*”;

VISTO decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante “*Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione*”;

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero dei Trasporti e dell'Interno 15 agosto 2007, recante “*Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione*”;

VISTA la circolare del Ministro dell'Interno prot. 300/A/5620/17/144/5/20/3 d.d. 21.7.2017, avente ad oggetto “*Direttive per garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali*”;

VISTA la l. 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante “*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*”,

DECRETA

Articolo 1

(*Tratti stradali autorizzati*)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.L. n. 121/2002, è autorizzata l'installazione e l'utilizzo di dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza senza contestazione immediata delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 c.d.s. nelle seguenti tratte stradali:

SS 47 della Valsugana	dal km	78.200	al km	82.400	Tratto svincolo Serafini – innesto SP 75 (Centrale di Grigno), in entrambi i sensi di marcia
	dal km	84.100	al km	86.700	Tratto da località Tollo a Ospedaletto est, in direzione Trento



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

	dal km	88.500	al km	90.200	Tratto da località Oltrebrenta a Villagnedo, in entrambi i sensi di marcia
	dal km	106.300	al km	106.850	Segmento compreso tra il sovrappasso alla ferrovia della Valsugana e l'inizio della doppia carreggiata in loc. Campiello nel Comune di Levico Terme, nel senso di marcia verso Padova
	dal km	107.350	al km	107.600	Segmento prossimale allo svincolo per la zona industriale di Levico Terme, nel senso di marcia verso Trento
	dal km	112.200	al km	112.450	Segmento antecedente l'immissione da loc. Brenta, nel senso di marcia verso Padova
	dal km	113.100	al km	113.450	Segmento antecedente l'intersezione con via Al Lago del Comune di Tenna, nel senso di marcia verso Trento
	dal km	113.700	al km	114.000	Segmento compreso tra la galleria di Tenna e l'intersezione di via Al Lago nel Comune di Tenna, nel senso di marcia verso Padova
	dal km	114.700	al km	115.600	Segmento compreso tra la galleria di Tenna e l'uscita galleria di Ischia, nel senso di marcia verso Trento
	dal km	120.000	al km	131.600	Tratto Pergine centro – Trento (compreso il nuovo tratto nelle gallerie di Martignano con esclusione del vecchio tratto dalla nuova rotatoria di Ponte Alto all'innesto con la SS 47 in località Piazzino) in entrambi i sensi di marcia. Con particolare riferimento al Comune di Civezzano, rientra nel tratto autorizzato anche quello prossimo all'uscita della galleria dei Crozi (km 124.600-12.500) nel senso di marcia verso Padova

SS 12	dal km	371.800	al km	383.00	Tratto da Mattarello (inizio delle quattro corsie) fino allo svincolo per Bolzano (innesto SS 47) con esclusione del vecchio tratto dalla rotatoria di Man all'innesto al Marinaio, in entrambi i sensi di marcia
	da	Via Sponda Trentina	a	“rotatoria del Bermax”	Tratto di via Palazzine, via Crosare, via Bolzano, via Sant'Anna, via Castel di Gardolo, via Carpenedi. in entrambi i sensi di marcia
	dal km	348.400 circa	al km	350.270 circa	Dall'uscita dell'area silos del Servizio Gestione Strade PAT al segnale d'inizio del centro abitato di Rovereto, in entrambi i sensi di marcia
	dal km	344.760 circa	al km	345.482 circa	Riferito al limite massimo di velocità generalizzato di 90 km/h, dal segnale stradale turistico e di territorio del Comune di Rovereto e il segnale di limite massimo di velocità di 70 km/h, nel senso di marcia verso Rovereto
	dal km	394.000	al km	394.800	Nel Comune di S. Michele all'Adige, in entrambi i sensi di marcia

SS 240 nel tratto di Loppio e Val di Ledro, var. Mori	dal km	5.100 (interno alla galleria)	al km	6.400	Nel Comune di Mori, nel senso di marcia verso Riva del Garda
	dal km	5.500 (interno alla galleria)	al km	3.900	Nel Comune di Mori, nel senso di marcia verso Rovereto

SS 240	dal km	7.500	al km	8.500	Tratto S. Antonio – Loppio, in entrambi i sensi di marcia
	dal km	19.450	al km	24.800	Loppio e Val di Ledro, in corrispondenza delle gallerie “Dom” e “Agnese”, in entrambi i sensi di marcia

SS 249 della Gardesana Orientale	dal km	93.370	al km	92.550 (inizio centro abitato loc. Tempesta)	Nel Comune di Nago Torbole, nel senso di marcia verso il confine con la provincia di Verona
---	--------	--------	-------	--	---

SP 90	dal km	1.550	al km	2.000	Nel Comune di Isera, nel senso di marcia verso Trento
	dal km	1.070	al km	1.000	Nel Comune di Isera, nel senso di marcia verso Mori

SS 45-bis	dal km	148.700	al km	154.160	Tratto Cadine-Trento nel nuovo tratto in galleria di “Cadine” con esclusione del tracciato esterno che percorre l’abitato di Cadine, in entrambi i sensi di marcia
------------------	--------	---------	-------	---------	--

SS 237	dal km	60.000	al km	71.300	Tratto località Cà Rossa – Pieve di Bono, in entrambi i sensi di marcia
	dal km	82.100	al km	84.230	Tratto Breguzzo – Tione, in entrambi i sensi di marcia

Articolo 2

(Pianificazioni operative)

1. Al fine di evitare sovrapposizioni dei servizi di rilevamento della velocità dei veicoli mediante i dispositivi di controllo elettronico sulla stessa arteria stradale o su arterie contigue e conseguire reali esigenze di deterrenza, gli Organi di polizia stradale potranno definire criteri finalizzati alla programmazione di pianificazioni operative coerenti con le esigenze di coordinamento, funzionalità e razionalizzazione. Tali criteri consentiranno di concordare piani di ripartizione e rotazione – tra gli Organi di polizia stradale – dei predetti servizi.
2. Le modalità di svolgimento dei servizi sono rimesse all’autonomia organizzativa e operativa degli Organi di polizia stradale, sulla base di un protocollo operativo e del coordinamento del Commissariato del Governo.
3. L’efficacia del protocollo di cui al precedente comma e l’andamento del fenomeno infortunistico-incidentale saranno oggetto di monitoraggio da parte dell’Osservatorio provinciale sull’incidentalità stradale.

Articolo 3

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione e contestuale pubblicazione sul sito internet del Commissariato del Governo.
2. I decreti sono abrogati n. 30636 d.d. 31 ottobre 2002, 12421 d.d. 4 giugno 2008, 52912 d.d. 7.8.2019, 30943 d.d. 24.4.2020, 46184 d.d. 8.5.2023, 81751 d.d. 17.8.2023 e 111049 d.d. 13.11.2023 dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli organi accertatori adegueranno di conseguenza il contenuto dei processi verbali di accertamento e contestazione.



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

4. Gli Organi di polizia stradale, gli Enti proprietari e i Comuni sono incaricati di dare esecuzione al presente decreto, per quanto di competenza di ciascuno.

Articolo 4

(Pubblicità e disposizioni finali)

1. Al presente atto è data la più ampia pubblicità, sia attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Commissariato del Governo, sia a cura degli Enti proprietari dei tratti stradali interessati e degli Organi locali di polizia stradale competenti.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige/Südtirol – Sede di Trento nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione, notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Trento, li 11 giugno 2025

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Petronzi